

**CITTA' DI FRATTA POLESINE**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
TARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.09.2020

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: oggetto del regolamento
- Articolo 2: gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 3: rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Articolo 4: sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

### TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 5: presupposto ed esenzioni
- Articolo 6: soggetto attivo
- Articolo 7: soggetti passivi
- Articolo 8: determinazione della superficie tassabile – base imponibile
- Articolo 9: esclusione rifiuti non conferibili al servizio pubblico – utenze non domestiche – rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

### TITOLO III - TARIFFE

- Articolo 10: determinazione della tariffa del tributo
- Articolo 11: articolazione delle tariffe del tributo
- Articolo 12: periodi di applicazione della tassa
- Articolo 13: tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 14: determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 15: tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 16: classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 17: tassa giornaliera

### TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Articolo 18: compostaggio domestico
- Articolo 19: altre agevolazioni – interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Articolo 20: riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 21: rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
- Articolo 22: altre riduzioni ed esenzioni per protratto mancato svolgimento servizio
- Articolo 23: cumulo di riduzioni
- Articolo 24: riscossione

### TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 25: dichiarazione
- Articolo 26: funzionario responsabile
- Articolo 27: verifiche ed accertamenti
- Articolo 28: importi minimi avvisi di accertamento esecutivi
- Articolo 29: rateazione
- Articolo 30: riscossione coattiva
- Articolo 31: rimborsi e compensazione
- Articolo 32: entrata in vigore e norme finali

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fratta Polesine della Tassa Comunale sui Rifiuti Urbani ed assimilati, d'ora in avanti TARI, introdotta dal 01.01.2014, dalla Legge 27/12/2013, n. 147 (che ha sostituito il tributo TARES vigente per l'anno 2013, che a sua volta ha sostituito tutti i precedenti prelievi previsti per la gestione dei rifiuti, come TARSU, TIA1, TIA2).
2. La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 688, dell'art.1, della Legge n. 147/2013.
4. La determinazione dei corrispettivi per l'utenza, come disposto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e fatta salva diversa regolamentazione, sarà definita dalle componenti di costo variabile e di costo fisso, individuate dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), che in sede di prima applicazione, come previsto dall'art. 5 del citato provvedimento, saranno per le annualità 2020 e 2021, quelli definite sulla base:
  - dell'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, suddivisi a loro volta tra costi fissi e variabili;
  - dei coefficienti delle tabelle 1a, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/1999;
5. A partire dal 01.01.2021, inoltre e salvo proroghe, gli avvisi di pagamento da trasmettere ai contribuenti, rispetteranno i requisiti in materia di trasparenza previsti dalla Deliberazione ARERA n. 444/2019.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, d'ora in avanti "Decreto" e dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del Decreto, si definisce "**rifiuto**", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
4. Secondo quanto previsto dall'art. 184 del Decreto, sono classificati come **rifiuti urbani**:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b) ed e);
5. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto:
  - i rifiuti da attività agricole e agro – industriali, di cui all'art. 2135 del c.c.;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalla attività di scavo;

- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **ART. 3 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, i rifiuti speciali classificati come non pericolosi ed indicati all'art. 184, comma 2, lett. b) del Decreto.

### **ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre informazioni a norma del Decreto di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/535/CE della Commissione del 03.05.2000.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **ART. 5 PRESUPPOSTO ED ESENZIONI**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come specificato nel presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Ciò che infatti fa sorgere l'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti e pertanto la semplice decisione soggettiva di non utilizzazione, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI (come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione) eccetto per i casi elencati al titolo IV. La presenza pertanto di arredo oppure di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, ecc costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
3. Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione. La modalità di tassazione delle pertinenze di tali locali consiste, come tra l'altro chiarito con la Circolare del MEF n. 1/2017, nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa dalla tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
4. Si intendono per:
  - locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
  - aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ecc..;
  - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
  - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono esclusi pertanto dalla tassa, i locali e le aree scoperte che non comportano, per la loro natura o per l'uso destinati, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili ed arredi e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, come gas, luce, acqua (come precedentemente richiamato, la presenza infatti di arredo o l'attivazione di anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguenze attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenza non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità);
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza **inferiore o uguale a metri 1.50**, nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - f) gli edifici adibiti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad altro uso;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - j) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
  - k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, cortili, giardini e i parchi;

- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio;
  - m) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali;
  - n) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
  - o) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - p) le aree condominiali di cui all'art. 117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - q) i rifiuti assimilati di cui ai successivi articoli.
6. Le circostanze di cui alle lettere a – j del comma precedente devono essere indicate **nella dichiarazione originaria o di variazione** (da presentare secondo le modalità indicate all'art. 25) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 6 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Fratta Polesine per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

## **ART. 7 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, **con vincolo di solidarietà** tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, essi sono tenuti in **solido all'adempimento** dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 117 del c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE – BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, per l'allineamento tra i dati catastali ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al precedente comma 1, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 12 mq. per colonnina di erogazione.

## **ART. 9**

### **ESCLUSIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO UTENZE NON DOMESTICHE - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, delle utenze NON domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, verniciatura, fonderie	60
Laboratori di calzature e simili	50
Lavanderie e tintorie non industriali, tipografie	40
Ambulatori medici, veterinari, studi dentistici	30
Altre tipologie non sopra elencate	50

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 2, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione (da presentare secondo le modalità di cui all'art. 25) le superfici di formazione dei rifiuti indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe, definiti sulla base del Piano finanziario, sono approvate dal Consiglio Comunale e sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario e secondo il metodo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), richiamato all'art. 1 del presente regolamento.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi, il Comune deve inoltre avvalersi anche delle risultate dei fabbisogni standard.

### **ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate sulla base delle utenze domestiche e non domestiche. Entrambe le utenze si compongono di una quota fissa e di una quota variabile, come di seguito specificato.

### **ART. 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la **dichiarazione** di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall' art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

### **ART. 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del DPR n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, salvo diverse disposizione normative deliberate da ARERA.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del DPR n. 158/1999, salvo diverse disposizione normative previste da ARERA.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 14**

##### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune oppure condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 (una) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in n. 0 (zero) unità e viene applicata la totale esenzione del tributo.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Sarà possibile in fase di iscrizione optare tra mantenere separate le utenze, in base ai rispettivi componenti e sulla base delle superfici di cui al precedente articolo 8 ovvero, in alternativa, conteggiare tutti i componenti in un'unica utenza domestica per l'intera superficie. Nel caso tale opzione non fosse esercitata, il gestore della tariffa dovrà mantenere separate le utenze, attribuendo le superfici con i criteri di cui al predetto articolo 8.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, in maniera puntuale, all'anagrafe comunale con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute dopo l'emissione dell'invito di pagamento.

#### **ART. 15**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (salvo diverse disposizioni ARERA).

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (salvo diverse disposizioni ARERA).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

## **ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come indicato nell'allegato 1 del DPR. n. 158/1999 e sulla base di quanto previsto dall'art. 58 – quinquies del D.L. n. 124/2019.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.  
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 17 TASSA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a Euro 12,00.
9. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

#### **ART. 18 COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e secondo le modalità di cui alla DGC n. 102 del 06.12.2014. L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 19 ALTRE AGEVOLAZIONI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

1. Quanto complessivamente dovuto può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà essere concessa dal responsabile dell'ufficio tributi, esclusivamente a seguito presentazione di istanza annuale e secondo quanto disposto da apposita deliberazione della Giunta.
3. Resta inteso che tale agevolazione rimarrà in vigore fino a quando saranno definite, come previsto dall'art. 57 bis del D.L. fiscale, le modalità attuative per accedere al BONUS SOCIALE - TARI, a favore delle utenze domestiche, in possesso di ISEE non superiore ai limiti stabiliti nel relativo Decreto.

#### **Art. 20 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato, che deve essere presentata secondo l'art. 25. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni, se la domanda viene presentata entro i termini previsti, o in caso contrario, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche se in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 21**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Le riduzioni di cui al comma 1) possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate in base alla seguente maniera:
  - riduzione tariffaria del 5% per la produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 50% della produzione totale annua i rifiuti;
  - riduzione tariffaria del 10% per la produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 50% della produzione totale annua del rifiuto;

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una domanda corredata dalla seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:
  - a) documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
  - b) se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione con la ricevuta di avvenuta presentazione.La suddetta documentazione sarà verificata dall'Ufficio Ambiente con la collaborazione del gestore del servizio pubblico, ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

## **ART. 22**

### **ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI PER PROTRATTO MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO**

1. Qualora all'interno del territorio comunale si verifichi il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti in maniera ridotta, come previsto *dall'art. 1, comma 656 della Legge n. 147/2013.*

**ART. 23**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**ART. 24**  
**RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e 2 dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto. La rata di saldo deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, sul portale del MEF.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il pagamento della TARI non è dovuto se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito all'importo dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto (nel caso in cui più contribuenti siano proprietari di un unico immobile, gli stessi non sono tenuti al versamento dell'importo annuale dovuto nel caso in cui la somma totale risulti inferiore ad € 12,00).
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'art. 27.

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**ART. 25**  
**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione, preferibilmente secondo i modelli predisposti dal Comune e reperibili sul sito istituzionale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nella dichiarazione è necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In

quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.**

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
5. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Come previsto dalla normativa in materia, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## **ART. 27 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dagli enti preposti.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, comprensivo del tributo e degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
- e. Gli atti in discorso devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. L'avviso di accertamento esecutivo può essere preceduto da apposito atto di sollecito di pagamento con data certa.
6. Per qualsiasi ulteriore disposizione si rimanda al regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

**ART. 28**  
**IMPORTI MINIMI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore al minimo previsto dalla normativa in materia, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento del medesimo tributo.

**ART. 29**  
**RATEAZIONE**

1. Il contribuente che abbia ricevuto avvisi di accertamento per TARI arretrata e che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, prima della scadenza del termine di versamento dell'atto può presentare richiesta motivata per la rateazione di tutti gli importi, anche relativi a più annualità.
2. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, dalle quali derivi la situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. Alla stessa deve pertanto essere allegata copia attestazione ISEE.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile della TARI adotta il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione.
4. Sia il provvedimento di concessione ed eventualmente il provvedimento di diniego saranno comunicati all'interessato.
5. E' consentita la rateazione per importi superiori a Euro 100,00, previa istanza, da parte dei contribuenti con ISEE uguale o inferiore a Euro 10.000,00.
6. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili uguali, non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:  
fino ad un massimo di 4 mesi per importi da euro 101,00 ad euro 500,00;  
fino ad un massimo di 7 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00;  
fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori ad euro 1.001,00 ad euro 5.000,00;  
fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00;  
fino ad un massimo di 30 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00;
7. La prima rata avrà scadenza il 20 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta e le successive rate avranno scadenza ognuna il 20 di ogni mese.
8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione e dovranno essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
9. Nel caso in cui il parametro ISEE non consenta la rateazione, in quanto superiore alla soglia indicata, potrà comunque essere concessa la dilazione del pagamento, dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica (cessazione rapporto di lavoro, insorgenza di gravi patologie, ecc).
10. In caso di ISEE inferiore a Euro 5.000,00 o di soggetti che si trovano nei casi previsti dal comma precedente, sarà possibile concedere una maggiore rateizzazione del debito.
11. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva, senza possibilità di ulteriori rateazioni di tale importo.

12. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
13. Nel caso in cui la situazione economica cambi, il contribuente può saldare il suo debito in un'unica soluzione.

### **ART. 30 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il soggetto legittimato procede alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. La mancata coincidenza tra soggetto indicato che riscuote e soggetto indicato nell'accertamento esecutivo non è causa di nullità dell'atto (questo anche alla luce del fatto che il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione).
2. Per qualsiasi ulteriore disposizione si rimanda al Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate.

### **ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori o uguali ad euro 12,00.
4. Il contribuente può richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
6. La compensazione è subordinata all'accettazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tributi della comunicazione di cui al comma precedente.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
8. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
  - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
  - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

**ART. 32**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.